



DETERMINAZIONE N. 432/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 49/2020, e Comunicazione di archiviazione riguardanti la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 49/2020, prot. n. 6442 del 04/06/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (AgID) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'AgID;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'AgID", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'AgID";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno

supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 49/2020 del 04/06/2020 acquisita al prot. con n. 6442 in pari data, relativa alla presunta violazione del CAD riguardante gli articoli 5 *“effettuazione di pagamenti con modalità informatiche”* e 64 *“sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”*

ESAMINATA la Trattazione n. 49/2020, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa all'istruttoria del caso sopra segnalato. In particolare, si è provveduto a raccogliere dal sito web istituzionale del Comune segnalato elementi istruttori dai quali risulta che tramite pagoPA *“è possibile pagare i servizi educativi del Comune di Arese Campi Estivi, Pre/Post Scuola, Trasporto scolastico”* ed altresì che *“l'accesso ai servizi online tramite SPID è già attivo e obbligatorio per i procedimenti della Polizia Locale: Richiesta di rapporto incidenti stradali; Richiesta di autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico A seguire, l'accesso tramite SPID sarà esteso ai procedimenti legati ai servizi scolastici (pre e post scuola, trasporto scolastico, iscrizioni asili nido, refezione scolastica, ISEE) e a quelli di nuova istituzione.”*, per quanto concerne ANPR il Comune segnalato risulta aver effettuato il subentro il 10/09/2019, mentre non risulta alcuna implementazione di app-IO.

Pertanto, considerate le attività poste in essere dall'Amministrazione segnalata e viste le modifiche apportate dal decreto-legge semplificazione e innovazione digitale n.76/2020 al CAD ed in particolare all'art.64 bis, comma 1 quater, in base al quale le pubbliche amministrazioni avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021 per rendere fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale (ad es. app IO); per pagoPA il servizio si intende fruibile dal 28/2/2021 (data sostituita al precedente 30/06/2020); mentre per le identità digitali le pubbliche

amministrazioni, a decorrere dal 28 febbraio 2021, utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi online, si propone di ritenere la segnalazione conclusa con conseguente archiviazione in quanto non vi sono violazioni delle disposizioni del CAD né di quelle in ambito ICT;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n.49/2020, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n.49/2020, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 49/2020 e Comunicazione di archiviazione al Segnalante di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.



Segnalazione n.49/2020 - Trattazione

**Oggetto: Amministrazione segnalata: Comune di Arese c/o Gesem - Gestione Servizi Municipali
Milano - qualificazione tematica: Pagamenti con modalità informatiche -Protocollo n. 6442 del
04/06/2020**

Il Segnalante espone la seguente questione:

“L'Ente in oggetto, non risulta avere attivato la "salita a bordo" in IO oltre ad avere provveduto all'implementazione di tutti i servizi, offerti dalla Casa Comunale in analogico, anche in digitale grazie all' integrazione di SPID, pagoPA e ANPR.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si rappresenta che il cittadino non può pagare l'IMU attraverso PagoPA e non può verificare, in telematico, lo stato dei pagamenti effettuati.”.

Dall'analisi del testo della segnalazione si desume che il segnalante sollevi un problema generale di mancata attivazione dei servizi digitali da parte del comune di Arese, rispetto al quale alcuni servizi (Riscossione dei tributi comunali e di altre entrate extra tributarie; Coordinamento e controllo del servizio integrato di igiene urbana; Manutenzione ordinaria e straordinaria di beni comunali; Manutenzione del verde pubblico, Gestione dei parcheggi pubblici) sono gestiti, in forma associata, da una società a responsabilità limitata (denominata GeSeM S.r.l) operante in ambito sovracomunale.

In particolare, il quadro normativo cui si richiama la segnalazione si riferisce agli articoli 5, 62 e 64 del d.lgs n.82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (di seguito C.A.D.).

L'art. 5 del C.A.D. “Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche” recita: “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”.

Inoltre, l'art. 1 comma 8 del D.L. 30 dicembre 2019 n.162 prevede: “All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «31 dicembre 2019.» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Dal canto suo l'articolo 62 del CAD, stabilisce che:

“1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.

Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute

dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all' articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.

3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell' articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR. L'ANPR consente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 . I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità anagrafica e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini (505), i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 50;

b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente Codice, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;

c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell' articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 , e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonché della denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 , compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 65 del 19 marzo 2010.

6-bis. In relazione ai servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194 , con uno o più decreti del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono assicurati l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.”


Infine l'art.64 del C.A.D. prevede:

“2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.

2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01”.

In via istruttoria si è provveduto ad effettuare le opportune verifiche sul sito istituzionale della società “Gesem - Gestione Servizi Municipali Milano” (di seguito vengono riportati alcuni screenshot del sito stesso).



GESEM
Gestione Servizi Municipali Nord Milano

cerca nel sito

[Centri di raccolta](#)

Accesso ai CDR comunali a decorrere dal 03/06/2020

29 maggio 2020

[Tutte le notizie >](#)

[Scarica l'App di Municipium](#)

Città di Arese

Città di Lainate

Comune di Nerviano

19:44 14/07/2020

Azienda - Gesem - Gestione Servizi Municipali Nord Milano

Regione Lombardia

GESEM
Gestione Servizi Municipali Nord Milano

cerca nel sito

[Azienda](#) [Comuni aderenti](#) [Trasparenza](#) [Contatti](#)

Azienda

[Chi siamo](#) [Carta dei Servizi tributi](#) [La bottega del riciclo](#)

[News](#) [Mappe](#) [Eventi](#)

[Segnalazioni](#) [Privacy Gesem](#)

[Nuova segnalazione](#)

GESEM
Gestione Servizi Municipali Nord Milano

19:48 14/07/2020

Arese Uffici e Orari Tributi - Ge...

https://www.gesem.it/it/page/arese-uffici-e-orari-tributi

Regione Lombardia

GESEM
Gestione Servizi Municipali
Nord Milano

cerca nel sito

Azienda Comuni aderenti Trasparenza Contatti

Home > Comuni aderenti > Arese > Arese: Uffici e Orari Tributi

Arese: Uffici e Orari Tributi

Ultima modifica 10 luglio 2020

Tributi: Uffici e Orari

IMU, TARI, TASI e Pubbliche Affissioni

Indirizzo e contatti
Piazza Salvo D'Acquisto, 2
20020 Arese (MI)
Tel: 02-93790037
Fax: 02-93301142

Orari sportello
Lunedì: dalle 9,00 alle 12,00
Martedì: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00
Mercoledì: dalle 9,00 alle 12,00
Giovedì: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00
Venerdì: dalle 9,00 alle 12,00

ICP e TOSAP

Indirizzo e contatti
Viale Rimembranza, 13
20020 Lainate (MI)



Arese

- Tributi
- Ambiente

IMU Imposta Municipale Propria - Ge...

https://www.gesem.it/it/page/imu-imposta-municipale-propria-59edc2d5-be28-4301-b769-afdd5cee4c9c

Regione Lombardia

GESEM
Gestione Servizi Municipali
Nord Milano

cerca nel sito

Azienda Comuni aderenti Trasparenza Contatti

Home > Comuni aderenti > Arese > Tributi > IMU: Imposta Municipale Propria

IMU: Imposta Municipale Propria

Ultima modifica 1 giugno 2020

A partire dal 2020 la TASI è stata abolita e accorpata all'IMU (Legge n. 160 del 27/12/2019).

L'IMU (Imposta Municipale Propria) **non si applica all'abitazione principale e alle sue pertinenze** (ovvero un immobile di categoria catastale C5, uno C2 e uno C7), a meno che non si tratti di un immobile classificato nelle categorie catastali A1, A8 e A9. L'imposta è quindi dovuta dai proprietari (o titolari di un diritto reale) degli altri immobili (secondo case, uffici, negozi, laboratori, box e depositi non di pertinenza, ecc.), delle aree edificabili, dei terreni agricoli, dei fabbricati rurali strumentali e dei "beni merce".


E' stata confermata la riduzione, pari al 50% della base imponibile, per gli immobili ceduti in **comodato gratuito** a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli). Per beneficiare della riduzione, tuttavia, è necessario rispettare tutti i requisiti richiesti dalla normativa ed elencati nell'informativa in calce. E' necessario inoltre presentare un'apposita dichiarazione che può essere redatta mediante il modulo prestampato scaricabile alla pagina "Documentazione IMU" del proprio Comune, oppure mediante il modello di dichiarazione ministeriale. In assenza di variazioni la dichiarazione è valida anche per le annualità successive e non deve essere ripresentata.

Tributi

- Regolamenti Tributi
- Calcola IMU e TASI
- IMU: imposta municipale propria
- Documentazione IMU Arese
- TASI - Tassa sui servizi indivisibili
- Documentazione TASI - Arese
- TARI - Tassa sui rifiuti
- ICP - Imposta comunale sulla pubblicità
- Pubbliche affissioni
- TOSAP - Tassa occupazioni spazi e aree pubbliche Arese


Da tali verifiche sembra emergere che il sito dell'ente segnalato ha un contenuto prevalentemente informativo. Infatti, eccezion fatta per un modulo on line finalizzato all'invio di

segnalazioni relative a gestione rifiuti, decoro urbano e richieste informative sui tributi locali



non sembra proporre ed implementare altri servizi telematici.

Peraltro incidentalmente, si osserva, che nella home page del sito in esame, viene promossa un app (denominata "Municipium") che, pur su una scala locale, sembra essere, per taluni aspetti assimilabile ad "App IO", con la differenza che la app "Municipium" risulta essere realizzata da una società del gruppo dell'editore Maggioli (apparentemente in collaborazione anche con l'Agencia per l'Italia digitale e pagoPa, almeno secondo quanto riportato in <https://www.municipiumapp.it/web/> di cui si riproducono più sotto alcuni screenshot.



Gesem - Gestione Servizi Municipali | Municipium | L'app completa per il tuo Comune


Non sicuro | https://www.municipiumapp.it/web/

Servizi Faq Contatti Blog

L'app più completa per il tuo Comune

Municipium è l'app municipale ufficiale per amministrazioni aperte ai cittadini: un facile accesso a comunicazioni, segnalazioni, informazioni di protezione civile, mappe, sondaggi e tutti i servizi comunali interattivi, come il pagamento multe via smartphone. L'unica completa, combinata al sito comunale. La sola con la forza di una rete.

Scopri subito Richiedi informazioni



Le funzionalità di Municipium: il Comune aperto ai cittadini

Tutti i moduli sono attivabili a piacimento dal Comune

Scrive qui per eseguire la ricerca

Gesem - Gestione Servizi Municipali | Municipium | L'app completa per il tuo Comune

Non sicuro | https://www.municipiumapp.it/web/

Servizi Faq Contatti Blog

News ed Eventi

Comunica notizie ed eventi, geolocalizzati e organizzati (anche in automatico dal tuo sito comunale)

Notifiche "push"

Per comunicazioni importanti o emergenze, la potenza degli avvisi "push" per i tuoi cittadini

Mappe interattive

Valorizza servizi e punti d'interesse: sport, cultura, associazioni, imprese, turismo

Rifiuti smart


Calendario porta-a-porta e promemoria, eocentri, info ingombranti, glossario del riciclo

Segnalazioni

Offri al cittadino la possibilità di inviarti segnalazioni sicure, riservate, facili da gestire

Sondaggi

Inaggia i cittadini con proposte e opinioni, grazie ai sondaggi rapidi



Protezione Civile

In tempo reale, i rischi e gli stati di allerta del territorio

Personalizzazione

Dal logo alla foto di copertina, la perfetta app ufficiale personalizzata per il tuo Comune

Info Utili

Esponi sull'app tutte le informazioni generali sull'Amministrazione, il territorio e i servizi

Multe smart

Pagamento delle multe dall'app per i cittadini con integrazione al software Concilia per la gestione delle violazioni al Codice della Strada

Pillole

Le info di utilità per cittadini preparate da noi su tributi, codice della strada, etc...

Assistenza e statistiche

Pannello di controllo con istruzioni e cruscotti riapogativi e servizio di assistenza online e telefonica sempre garantita

Scrive qui per eseguire la ricerca

Archiviato


Comunicazioni

Turismo

Cultura

Ufficio Pubblici

Attività commerciali



In ogni caso non rientra certo nelle competenze del difensore civico per il digitale verificare la liceità dell'uso del nome e del logo di Agid da parte di una società commerciale riconducibile ad editore privato.

Nel riprendere quindi il contenuto della segnalazione si osserva che vengono segnalati in realtà due soggetti diversi: la già richiamata GeSeM S.r.l operante in ambito sovracomunale per la gestione associata di alcuni servizi nonché il Comune di Arese.

Proprio con riferimento a quest'ultimo al solo scopo di completare il quadro delle informazioni, si precisa che il suddetto comune risulta aver implementato "pagoPA" (come risulta dall'elenco generale delle amministrazioni aderenti reperibile nel sito della società pagoPA S.p.A. all'indirizzo <https://www.pagopa.gov.it/it/pubbliche-amministrazioni/amministrazioni-aderenti/>) nonché dal sito web istituzionale del comune stesso (secondo quanto riportato nella nota reperibile all'indirizzo web <https://www.comune.arese.mi.it/allegati/42113%5EPagoPA.pdf>, tramite pagoPA "è possibile pagare i servizi educativi del Comune di Arese Campi Estivi, Pre/Post Scuola, Trasporto scolastico".

Inoltre risulta che il Comune di Arese da inizio 2019 ha implementato anche SPID per alcuni servizi (come evidenziato dagli screenshot di seguito riportati, all'indirizzo https://www.comune.arese.mi.it/Articoli/Home-Page/Notizie-in-evidenza/13-21316%5EAccesso-pi-249--semplice-ai-servizi-del-Comune.asp?ID_Macromenu=1&ID=21316 viene indicato che:


"L'accesso ai servizi online tramite SPID è già attivo e obbligatorio per i procedimenti della Polizia Locale: Richiesta di rapporto incidenti stradali; Richiesta di autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico A seguire, l'accesso tramite SPID sarà esteso ai procedimenti legati ai

servizi scolastici (pre e post scuola, trasporto scolastico, iscrizioni asili nido, refezione scolastica, ISEE) e a quelli di nuova istituzione.”).


The screenshot shows a web browser window displaying an article on the Comune di Arese website. The article title is "Accesso più semplice ai servizi del Comune" and the date is "LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019". The text explains that the Comune di Arese has activated the SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) to simplify access to online services. It lists the services covered, including sanitary appointments, school registrations, public Wi-Fi, and business practices. A list of services requiring SPID is provided: 1. Request for road accident reports, 2. Request for temporary public occupation authorization. It also mentions that SPID access will be extended to school services (pre and post school, transport, day care, school catering, ISEE) and new institutions. Instructions on how to request and activate SPID are given, along with a link to the SPID website. The article also mentions the CNS (Carta Nazionale dei Servizi) as an alternative.

Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

The screenshot shows the login page of the Comune di Arese online services portal. The page title is "Autenticazione" and it features two main buttons: "Entra con CNS" (green) and "Entra con SPID" (blue). The page also includes the Comune di Arese logo and the text "Portale Servizi Online".



Infine, per quanto concerne l’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), si è verificato che il Comune segnalato risulta aver effettuato il subentro in tale base dati il 10/09/2019.



Nella segnalazione è stato evidenziato comunque che l’Amministrazione non ha attivato la “salita a bordo” sull’app IO integrata con SPID, Pago PA e ANPR.

Tanto premesso, visto che il sito web primariamente indicato afferisce ad una società che gestisce in forma associata alcuni servizi per conto dell’amministrazione e tuttavia il sito stesso non risulta offrire servizi telematici diretti, ma più che altro contenuti informativi e considerato altresì che dal sito dell’Amministrazione segnalata (comune di Arese) risultano essere state compiute

attività di implementazione rispetto a SPID, pagoPa e ANPR ma non rispetto ad app IO, al termine del periodo dedicato all'esame preliminare si è predisposto uno schema di richiesta acquisizione elementi da indirizzare sia al comune di Arese, sia alla società GeSeM S.r.l. per poi effettuare una valutazione complessiva della questione.

Tuttavia la pressoché contemporanea entrata in vigore del Decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* (c.d. *“decreto Semplificazioni”*) ha portato a ritirare la richiesta di acquisizione elementi e a riconsiderare l'intera questione sulla base delle novità normative introdotte in particolare rispetto ai temi oggetto della segnalazione.

In particolare, a seguito di un approfondimento normativo, si è osservato che all'articolo 64-bis del CAD, inerente l'“Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione”, il comma 1-quater introdotto dal suddetto decreto-legge ha stabilito che:

“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.”

Allo stesso modo all'articolo 64 del CAD, inerente il *“Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali”*, il comma 3-bis, modificato dal *“decreto Semplificazioni”* indica che:

“[...] a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi online.”

Infine l'articolo 24, comma 2 del già menzionato decreto -legge, modificando l'articolo 65 comma 2 del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (inerente *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*), ha prorogato al 28 febbraio 2021 il termine previsto per realizzare l'integrazione tra i sistemi di incasso delle Pubbliche amministrazioni e la piattaforma pagoPa:

“Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma”.

Ne deriva che il termine entro cui addivenire all'implementazione definitiva e complessiva di tutti i sistemi informatici oggetto della segnalazione, è stato prorogato al 28 febbraio 2021.

In conclusione tenendo conto degli elementi istruttori raccolti nonché del quadro normativo fin qui rappresentato, si ritiene che quanto segnalato non costituisca, allo stato attuale, una violazione del CAD o di altre norme in ambito ICT. Pertanto si propone al Difensore civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della Segnalazione in esame, previa comunicazione e nulla osta del Direttore Generale per quanto di competenza e contestuale comunicazione al Segnalante.

03/09/2020

Raffaele Montanaro



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 49/2020 - Amministrazione segnalata: Comune di Arese c/o Gesem - Gestione Servizi Municipali Milano - qualificazione tematica: Pagamenti con modalità informatiche -Protocollo n. 6442 del 04/06/2020.

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato

“L'Ente in oggetto, non risulta avere attivato la "salita a bordo" in IO oltre ad avere provveduto all'implementazione di tutti i servizi, offerti dalla Casa Comunale in analogico, anche in digitale grazie all' integrazione di SPID, pagoPA e ANPR.”.

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Per quanto riguarda la Sua Segnalazione, La informiamo che l'Amministrazione segnalata risulta aver effettuato il subentro in ANPR e risulta altresì aver attivato SPID e pagoPA solo per alcuni servizi on line, mentre non risulta implementazione di app-IO.

Tuttavia, quanto rilevato deve essere valutato sulla base delle modifiche apportate dal decreto legge semplificazione e innovazione digitale n.76/2020. Così per quanto riguarda app-IO occorre tenere conto del vigente art.64 bis, comma 1 quater del CAD, in base al quale le pubbliche amministrazioni avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021 per

rendere fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale (ad es. app IO); per pagoPA, con la modifica dell'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 il termine previsto per realizzare l'integrazione tra i sistemi di incasso delle Pubbliche amministrazioni e la piattaforma pagoPa, è stato prorogato dal legislatore:

“Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. [...]”. Infine con riferimento alle identità digitali, in base al vigente art.64, comma 3-bis del CAD le pubbliche amministrazioni, *“a decorrere dal 28 febbraio 2021, utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi on-line”.*

Tanto premesso, a fronte degli elementi istruttori raccolti e in relazione al quadro normativo di riferimento ad oggi vigente”, ritenendo che quanto segnalato non costituisca, allo stato attuale, una violazione del CAD o di altre norme in ambito ICT. si è ritenuto concluso il procedimento con conseguente archiviazione della Sua segnalazione

Cordiali saluti

Massimo Macchia